



Polo Energy S.p.a. società in liquidazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018

in attuazione della legge 6 novembre 190/2012

Polo Energy S.p.a. società in liquidazione

Sede legale: via Nottolini, 34 – 55100 Lucca – Tel. 0583 54011 – Fax 0583 540127 – Cod.Fisc./P.Iva/Reg. Imprese Lucca 02213320464

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Registro Economico Amministrativo 206635

e-mail: info@gesam.it – web: www.gesam.it



INDICE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	3
1. L’attuazione della legge anticorruzione nel contesto nazionale - Riferimenti normativi	3
1.1 Destinatari	4
1.2 Legge 6 novembre n. 190 del 2012.....	5
1.3 Il concetto di corruzione	5
1.3.1 I reati contro la pubblica amministrazione	6
2. Polo Energy S.p.A.	6
3. I soggetti istituzionali coinvolti nell’attività di prevenzione della corruzione all’interno di Polo Energy S.p.A.	7
3.1 Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione	7
4. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio corruzione	9
4.1 Misure adottate.....	9
4.2 Trasparenza	10
4.3 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	11
4.4 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	12

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'attuazione della legge anticorruzione nel contesto nazionale - Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*” (di seguito: legge 190/2012) ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un sistema di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nell’espletamento delle funzioni e delle attività della pubblica amministrazione.

La legge disegna un complesso di iniziative ed adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito di una strategia volta sia ad attuare un’efficace e pregnante attività di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione ed attuazione di pratiche organizzative ed operative, specificamente destinate allo scopo, che ad innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi ed insidiosi.

La legge è stata emanata innanzitutto per soddisfare la pressante esigenza di rispettare quanto disposto a livello internazionale con la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2003 da tale organismo con risoluzione n. 58/4 e ratificata dal nostro Paese con legge 3 agosto 2009 n. 116. Infatti, con la legge di ratifica sono, pertanto, divenute pienamente operanti le norme della Convenzione, in particolare quelle che prevedono la necessità, da parte di ciascuno Stato aderente, di predisporre ed applicare specifiche misure di prevenzione della corruzione nonché di vagliarne la relativa idoneità ed adeguatezza.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata non solo per rispondere alle istanze provenienti dall’opinione pubblica sulla scia di gravi fenomeni di corruzione che, nei mesi precedenti il novembre 2012, avevano interessato soprattutto alcune amministrazioni locali, ma anche da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal **GR.E.C.O.** (*Groupe d'Etats contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”; dal **WGB** (*Working Group on Bribery*) dell'**OCSE** e dall'**IRG** (*Implementation Review Group*) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. Obiettivo era proprio quello di implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze nelle loro politiche nazionali.

L’approccio del legislatore è stato di ampio respiro anche sotto il profilo delle tematiche affrontate in quanto ha ricompreso, oltre alla parte interamente dedicata alle misure anticorruzione, ulteriori disposizioni in materia di trasparenza, di incompatibilità, di obblighi comportamentali che, pur dando luogo ad una specifica e distinta regolamentazione, risultano essere strettamente collegate alle tematiche in

esame. Infatti, sulla base delle disposizioni della legge 190/2012, è stato emanato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013 in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012 che ha consentito di rafforzare ulteriormente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Un ulteriore decreto legislativo, il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (di seguito, decreto 39/2013), derivante dalla legge 190/2012, commi 49 e 50 che ha ad oggetto le *“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”*, ha stabilito delle misure molto incisive in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella prospettiva di fornire un ulteriore supporto normativo nella lotta contro la corruzione.

In ultima analisi, le diverse disposizioni emanate hanno consentito di costituire un sistema organico e completo di regole dirette a contrastare l’illegalità nella pubblica amministrazione e, quindi, favorire il buon andamento e la funzionalità degli uffici.

La stessa legge 190/2012 precisa che le disposizioni ivi contenute costituiscono la diretta attuazione del principio di imparzialità dell’art. 97¹ della Costituzione cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a conformarsi.

1.1 Destinatari

Destinatari di tali disposizioni sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non sono però gli unici destinatari, in quanto inizialmente la stessa parola “pubblica amministrazione” è stata intesa in un’accezione declinata al plurale, nel senso che sono stati fatti includere tutti i ***“soggetti, anche privati, che perseguono finalità di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche, in particolare tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche”***.

¹ Art. 97 della Costituzione: *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

Successivamente l'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» (di seguito, Linee Guida 8/2015) ha esteso le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

1.2 Legge 6 novembre n. 190 del 2012

La legge 190/2012 prevede misure extra-penali indirizzate, per la prima volta, alle pubbliche amministrazioni e successivamente anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Esse incidono direttamente sull'azione sociale, con lo scopo di combattere, anche e non solo nel settore pubblico, la cosiddetta “colpa di organizzazione” e i diffusi fenomeni di irresponsabilità, intervenendo, nello specifico, nei settori più esposti ai fenomeni corruttivi.

La legge 190/2012 è intervenuta quindi su due livelli:

- a livello “nazionale”, attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (**P.N.A.**), predisposto per la prima volta dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato, in data 11 settembre 2013, dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (ex C.I.V.I.T. ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC). Successivamente, l'ANAC con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del primo **P.N.A.**;
- a livello “decentrato”, attraverso l'elaborazione, da parte di ciascuna amministrazione ed ente privato in controllo pubblico, di un proprio specifico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito: **P.T.P.C.**), sulla base delle linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione.

1.3 Il concetto di corruzione

Il legislatore non si è limitato a qualificare la corruzione rinviando a specifici reati, così come previsti nel codice penale, rappresentati come fattispecie a struttura sinallagmatica, nella quale corrotto e corruttore vantano un reciproco interesse a che il fatto penale sfugga all'accertamento ed alla repressione.

La legge ha, invece, voluto dare un'ampia accezione della nozione di corruzione, affinché i rimedi proposti involgessero più vasti fenomeni e forme di lesione dell'integrità pubblica.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1 ha chiarito come il concetto di “corruzione” debba essere inteso in senso lato ed includere:

- situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque;
- situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Perché funzioni il meccanismo di prevenzione, l'attenzione si è, quindi, incentrata sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume accertato all'interno dell'ente.

1.3.1 I reati contro la pubblica amministrazione

La legge 190/2012 è intervenuta anche nelle disposizioni del codice penale relative ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare, la legge 190/2012 è intervenuta sui seguenti aspetti:

- aumento del minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;
- ridefinizione del reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
- distinzione della corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria;
- ridefinizione del reato di corruzione tra privati prevedendo la pena della reclusione da uno a tre anni;
- introduzione di una nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

2. Polo Energy S.p.A.

Polo Energy S.p.A. è una società del gruppo Gesam controllata al 90% da Gesam S.p.A. che a sua volta per il 59,69% è controllata da Lucca Holding S.p.A., intestataria principalmente di tutte le quote azionarie del Comune di Lucca, che risulta quindi essere l'unico socio.

La Società in data 22/07/2015 ha provveduto a sottoporre all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) apposita istanza circa l'applicabilità a **Polo Energy S.p.A.** della normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico di cui alla legge 190/2012 e dei suoi decreti attuativi, in particolare della disciplina concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle società controllate disciplinata dal

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito, D.lgs. 33/2013). **Polo Energy S.p.A.** ha quindi ritenuto opportuno sottoporre tale istanza in virtù della particolare struttura organizzativa e gestionale che caratterizza la società e dell'attività dalla stessa svolta.

L'ANAC in seguito al parere sottoposto ha chiarito che «*le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini della prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni*».

Alla luce di ciò, sembrerebbe che tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni siano tenute ad implementare le misure previste dalla legge anticorruzione, indipendentemente dalla tipologia di attività che ciascuna società svolge sul mercato. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a tali disposti normativi, l'accento non sia posto tanto sull'attività che caratterizza una data società, ma solamente sul fatto di essere una società controllata da una pubblica amministrazione, sempre che ricorrano i presupposti del controllo di cui all'art. 2359 del c.c..

Polo Energy S.p.A. sulla base del parere fornito dall'ANAC in materia, ha ritenuto opportuno conformarsi alla normativa in materia di prevenzione della corruzione ed alla normativa in materia di trasparenza **con delle limitazioni, che sono di seguito rappresentate**, dovute alla difficoltà di implementare le specifiche misure che la legge 190 in primis e la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 successivamente prevedono per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Si sottolinea come tale documento vuole rappresentare solamente le misure che la Società ha ritenuto opportuno adottare al fine di adeguarsi alla normativa anticorruzione e coerenti con la propria struttura organizzativa e gestionale.

3. I soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione all'interno di Polo Energy S.p.A.

3.1 Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, a cui spetta proprio predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società (Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti).

Secondo le indicazioni dell'Autorità in base alle quali le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei

dirigenti della società, le società sono tenute a nominare, come RPC, un dirigente in servizio attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, le società dovranno vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

L'Autorità ammette che qualora la società tenuta alla nomina sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza, stringente e periodica, sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

La maggior parte di questi requisiti prodromici per l'assunzione della carica sono disciplinati anche dalla Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25/01/2013 che precisa che il Responsabile:

- deve essere un dirigente in una posizione di relativa stabilità onde evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa, anche solo potenzialmente, dalla situazione di precarietà dell'incarico;
- sia da nominare preferibilmente tra coloro che abbiano disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, pertanto la scelta del soggetto dovrà ricadere su dirigenti titolari di ufficio e non su dirigenti con incarico di studio e consulenza;
- deve aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- non deve essere in conflitto di interessi;
- per quanto possibile, non deve essere un dirigente incaricato dei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

La Legge anticorruzione non indica la durata dell'incarico del RPC, è sempre la Circolare del 2013 che è intervenuta e che stabilisce che la durata della designazione deve essere pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede, lasciando però al tempo stesso la possibilità di seguire un criterio di rotazione e quindi alternare i dirigenti che rivestono tale ruolo.

Polo Energy S.p.A. provvede ad implementare tale misura individuando al suo interno il soggetto che sia in possesso di tutti quei requisiti previsti in primis dalla legge 190/2012 e successivamente dalla Determinazione n. 8 del giugno 2015 per l'assunzione dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Considerata la circostanza che la Società non ha dirigenti e tanto meno dipendenti che possano assolvere a tale ruolo, necessariamente il soggetto nominato Responsabile della prevenzione della corruzione deve coincidere con un amministratore. Unica condizione prodromica è che tale soggetto non sia titolare di deleghe gestionali.

Assodato che la società si trova in stato di liquidazione, e che attualmente l'unico soggetto presente all'interno della società è rappresentato dal liquidatore stesso, soggetto titolare di poteri gestionali, **la società si trova di fatto impossibilitata a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, non potendo quindi ottemperare in alcun modo a tale adempimento.**

4. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio corruzione

Come sopra indicato, le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora le società abbiano già adottato un modello di organizzazione e gestione, tale modello dovrà essere integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Diversamente, nell'ipotesi in cui le società non abbiano adottato tale modello sono tenute, a maggior ragione, a programmare e ad approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale.

4.1 Misure adottate

Alla luce di quanto sopra indicato, **Polo Energy S.p.A.** è tenuta ad effettuare un'analisi del contesto e della propria realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione, occorre considerare in prima istanza quelle elencate dal comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree che **Polo Energy S.p.A.** dovrebbe individuare in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (es. l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati).

A tal fine, si consideri quanto segue:

- la Società è stata costituita per svolgere un'attività avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di due impianti fotovoltaici su di un'area pubblica in virtù di una gara di cui è risultata aggiudicataria;
- realizzato il parcheggio, il Comune di Lucca ne è rimasto l'effettivo proprietario, diversamente la gestione del medesimo è stata affidata dal Comune ad una terza società, sua partecipata;
- attualmente, **Polo Energy S.p.A. si occupa solamente della gestione dei beni oggetto della concessione**, diversamente la proprietà è passata al Comune di Lucca;
- **la Società quindi gode del solo sfruttamento degli impianti realizzati, dalla data di entrata in esercizio degli stessi e per una durata di 25 anni.**

Alla luce della premessa sopra rappresentata, e quindi considerando precisamente l'attività che attualmente svolge **Polo Energy S.p.A.** e della circostanza che la Società è priva di dipendenti, ne discende una problematicità individuare i settori in cui potrebbero essere commessi fatti corruttivi, così come individuati dalla legislazione vigente e che trovano riscontro in un Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il tutto considerando altresì che l'ANAC, con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha chiarito come sia compito di tutti i destinatari della legge 190/2012 applicare il maggior numero di misure di prevenzione e che queste debbano essere concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione. Tale complessità non va sottovalutata considerando anche che la normativa vigente le attribuisce il ruolo di soggetto attivo non solo nell'individuazione delle specifiche misure di prevenzione della corruzione, così come ampiamente definite nella stessa Determinazione del giugno 2015, ma anche il ruolo di valutare che le stesse misure non rimangano solo sulla carta, ma anzi si possano effettivamente tradurre in azioni fattibili, concrete e precise il tutto a tutela della prevenzione di fenomeni corruttivi.

4.2 Trasparenza

Con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* viene rafforzato lo strumento della trasparenza, che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della società. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, è previsto che qualora la società controllata non abbia un sito web, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la stessa società controllata possa predisporre la sezione *“Società trasparente”* in cui pubblicare i dati, ferme restando le

rispettive responsabilità.

Polo Energy S.p.A., al fine di rispettare le specifiche prescrizioni normative, provvederà a pubblicare sul sito internet di Gesam S.p.A. i documenti e tutte le informazioni richieste dall'Allegato 1 della Determinazione 8/2015 che prevede a livello comunicativo degli adattamenti per le società controllate da una pubblica amministrazione.

Inoltre, al fine di dare attuazione al principio di trasparenza **Polo Energy S.p.A.** ha provveduto a redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità conformandosi a quanto in esso previsto.

4.3 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal decreto 39/2013.

Polo Energy S.p.A. prevede un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013 – e cioè *“gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato”* – nonché a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione le seguenti:

- art. 3, c. 1, lett. d) relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale;
- art. 7, sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale.

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, c. 1, lett. c) relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Nello specifico, **Polo Energy S.p.A.** è tenuta:

- a verificare previamente la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti sopra indicati, mediante una dichiarazione resa dagli interessati e pubblicata sul sito internet;
- ad impartire direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

4.4 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La 190/2012 così come le Linee Guida 8/2015 prevedono un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. l) del decreto 39/2013, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità rilevanti ai nostri fini per gli amministratori sono le seguenti:

- art. 9 (in particolare il comma 2), riguardante le incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- art. 11 (in particolare i commi 2 e 3), relativo ad incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- art. 13, relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Diversamente, le situazioni di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 12 del decreto 39/2013 riguardante le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Si rileva come **Polo Energy S.p.A.** si impegna a svolgere costanti attività di monitoraggio all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e nel corso del rapporto, qualora emergano nuove notizie in capo ai soggetti titolari dell'incarico che vengono a contrastare con le prescrizioni vigenti in materia.

Polo Energy S.p.A. provvede alla previa verifica di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui intende conferire l'incarico mediante acquisizione di dichiarazione resa dall'interessato in cui il medesimo dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013.